

CONVENZIONE DI TIROCINIO

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

La Scuola Europea di Formazione in Psicoterapia Funzionale, riconosciuta dal MURST (con DM 16/11/2000 G.U. n. 298 del 22.12.00 sede principale e con D.M. 8.11.2005 – G.U. n. 269 del 18.11.2005 sedi distaccate), con sede Legale in Napoli e Sedi distaccate: Catania, Firenze, Padova, Roma, Parita IVA 05415921211, rappresentata dal Dott. Luciano Rispoli nato a [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nella sua qualità di Responsabile Legale, domiciliato per la carica presso la sede della Scuola medesima, Via Del Parco Comola Ricci 41 80122 Napoli

E

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, C.F. e P.I. 01455570562, rappresentata dal Direttore Generale f.f. Dr.ssa Antonella Proietti, nata a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED] domiciliata per la carica presso la sede legale aziendale, in Viterbo, Via Enrico Fermi

PREMESSO CHE

L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda ospitante assicura all'interno dei propri Servizi dove operano gli psicologi dell'UOC di Psicologia l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art.8 del Regolamento n.509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di uno (1) per anno, su indicazione del Direttore e di concerto con la disponibilità del tutor aziendale, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3 - durata

La presente convenzione avrà durata di anni uno (1) a partire dalla data della stipula, può essere rinnovata alla scadenza con le stesse modalità previste per la stipula previo accordo tra le parti. E' escluso il rinnovo tacito del presente atto. E' ammesso il recesso, da presentare in forma scritta con preavviso di almeno sessanta giorni.

ART. 4

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda ospitante, come responsabile aziendale;
- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
 - le strutture dell'Azienda ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio;
- i corsi di tirocinio verranno svolti presso le sedi di servizio in cui il tutor Aziendale svolge le sue funzioni.

ART. 5

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy;
- Il tirocinante, per accedere ai locali aziendali, dovrà essere in regola con le disposizioni sanitarie previste per i lavoratori della sanità pubblica e vigenti durante il periodo contrattuale regolato dalla presente convenzione. La Scuola Europea di Formazione in Psicoterapia Funzionale si impegna all'invio di tirocinanti in possesso dei requisiti sanitari richiesti.

ART. 6

La Scuola Europea di Formazione in Psicoterapia Funzionale assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio; l'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio e la mancata presentazione è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 7

Le parti in qualità di titolari autonomi del trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate e acconsentire, che i dati personali vengono trattati esclusivamente per le finalità della convenzione nell'ambito

del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al Regolamento UE n.679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e al D. Leg. n. 101 del 10 agosto 2018 relativo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato Regolamento UE.

ART. 8

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo e può essere registrata in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della tariffa parte II del DPR 26-04-86/131. Le spese di bollo e registrazione sono a carico della parte richiedente.

ART. 9

Per tutta la durata del rapporto, i Tirocinanti, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti al rispetto di tutti i Regolamenti aziendali vigenti ed, in particolare, del Codice di comportamento aziendale vigente, tutti consultabili sul sito internet aziendale (www.asl.vt.it).

ART. 10

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione bonario componimento. Nel caso in cui la controversia non venga risolta positivamente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Viterbo.

ART. 11

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo.....data

Rappresentante Legale
Luciano Rispoli
**SEF - Scuola Europea di Formazione
in Psicoterapia Funzionale**

Direttore Generale f.f.
Dr.ssa Antonella Proietti
Azienda Sanitaria Locale di Viterbo